

**COMUNE DI VILLABATE**  
**Provincia di Palermo**

**ASSESSORATO IGIENE E SANITA'**

## **Regolamento comunale sulla tutela degli animali**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N°7 DEL 27/01/2009

### **Titolo I - I PRINCIPI**

#### **Art. 1 - Profili istituzionali.**

1. Il Comune di Villabate, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.

#### **Art. 2 - Valori etici e culturali.**

1. Il Comune di Villabate, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Villabate, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Villabate, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

#### **Art. 3 - Competenze del Sindaco.**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

#### **Art. 4 - Tutela degli animali.**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 15/2000, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

### **Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 5 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

#### **Art. 6 – Ambito di Applicazione.**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Villabate.

2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali, cattura e abbandono di animali, devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

#### **Art. 7 - Esclusioni.**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione ;

### **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 8- Detenzione animali.**

- 1 .Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al disopra dovrà, infine, non essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale e degli abitanti.

#### **Art. 9 - Maltrattamento di animali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere costantemente animali in terrazze o balconi per più giorni, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente, ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

### **Art. 10 - Abbandono di animali.**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico (laghi, fiumi, corsi d'acqua ecc.)

### **Art. 11 - Avvelenamento di animali.**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

### **Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.**

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Villabate se questi accompagnano i portatori di handicap.

2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

### **Art. 13 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattamenti.**

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso una struttura idonea.

### **ART. 14 - Decesso ed inumazione di animali**

1. Nel caso in cui l'animale fosse iscritto all'anagrafe regionale, il proprietario dovrà dare comunicazione del decesso al Servizio Veterinario dell'ASL.

2. E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

## **Titolo IV – CANI**

### **Art. 15**

E' obbligatoria l'iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale e l'applicazione del microchip potrà essere eseguita:

- dai Veterinari del servizio pubblico presso le sedi dislocate sul territorio dell'AUSL 6;
- dai Veterinari privati (liberi professionisti autorizzati) pagando la relativa parcella.

E' importante considerare che l'iscrizione del cane all'Anagrafe è uno strumento utile per prevenire il randagismo, ma anche per la ricerca scientifica.

-

### **Art. 16 - Attività motoria e rapporti sociali.**

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

### **Art. 17 – Divieto di detenzione a catena.**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad alcune ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 3 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

### **Art. 18 - Dimensioni dei recinti.**

1. Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 10; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.

### **Art. 19 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio, l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

### **Art. 20 - Aree e percorsi destinati ai cani.**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche degli opportuni attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

### **Art. 21 - Obbligo di raccolta degli escrementi.**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale. I proprietari e/o detentori di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo.

## **Titolo V – GATTI**

### **Art. 22 – Definizione dei termini usati nel presente titolo.**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

### **Art. 23 – Compiti dell'Azienda Sanitaria.**

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e delle Associazioni di volontariato.

### **Art. 24 – Cura Colonie feline**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove la collaborazione con l'Azienda Sanitaria.
2. Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

### **Art. 25 – Colonie feline**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Villabate che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

3. Le colone di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria di Villabate ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

## **Titolo VI – VOLATILI**

### **Art. 26 – Somministrazione di cibo e detenzione.**

1. E' assolutamente vietato somministrare cibo ai volatili non compresi in allevamenti autorizzati o privati, nelle aree pubbliche di Villabate.

2. I volatili detenuti in gabbia, non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti, le gabbie dovranno avere una dimensione tale da favorire l'attività motoria connessa alle caratteristiche della specie.

3. E' vietato amputare le ali o altri arti, accecare, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, in quel caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri (legge 157/1992).

## **Titolo VII – CAVALLI**

### **Art. 27 – Norme di detenzione.**

1. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta idonea a ripararli, di fornirli di acqua fresca e nutriti in modo adeguato alla loro razza.

2. E' fatto divieto di tenere equini sempre legati in posta.

3. E' fatto divieto di lasciare gli equini in condizione igieniche precarie, le deiezioni devono essere rimosse giornalmente ed allontanate dal luogo del ricovero.

4. E' fatto obbligo di pulizia delle deiezioni effettuate dai propri animali durante le uscite (anche se concesse o autorizzate), sulle pubbliche vie o zone adibite a suolo pubblico.

## **Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 28 Sanzioni**

- 1.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento in materia di sanzioni si rinvia alle leggi e normative di riferimento.

### **Art. 29 Vigilanza**

Sono incaricati di fare rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Comunale.